



## Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 070/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 070/CSA/2022-2023

### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

#### III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Sebastiano Zafarana - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

sul reclamo numero 070/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S. Roma s.p.a.,  
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 45 dell'8.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.11.2022, il Dott. Savio Picone e uditi l'Avv. Antonio Conte, l'Avv. Daniele Muscarà ed il Sig. Vincenzo Vergine per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### RITENUTO IN FATTO

La società A.S. Roma ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 9.12.2022 inflitta al sig. Vincenzo Vergine, in relazione alla gara S.S. Lazio / A.S. Roma (Campionato nazionale under 17) disputata il 6.11.2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *“Al termine del primo tempo, nello spazio antistante gli spogliatoi, non essendo in distinta e qualificandosi come Direttore della società A.S. Roma (e chiedendo esplicitamente all'Arbitro di annotarsi il suo nome e cognome), proferiva frasi irrispettose e minacciose nei confronti della terna, reiterando tale condotta dopo l'invito del Direttore di gara ad allontanarsi”*.



La società reclamante ha chiesto l'annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione, contestando radicalmente le risultanze del referto arbitrale. Ed infatti, a suo dire: il Vergine avrebbe protestato per una decisione arbitrale sfavorevole, al termine del primo tempo, senza rivolgere insulti o minacce agli ufficiali di gara; sebbene non presente nella distinta, egli si sarebbe trovato a bordo del campo, nell'area prossima allo spogliatoio della terna arbitrale, per esservi stato invitato dalla S.S. Lazio, a causa dell'indisponibilità di spazi sicuri nella tribuna dell'impianto sportivo; il Vergine, nel corso della sua lunga carriera di dirigente, mai sarebbe incorso in sanzioni; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all'art. 36 C.G.S., ai fini dell'inibizione per un mese.

La reclamante ha chiesto di acquisire la testimonianza scritta di Antonio De Ciccio, team manager della squadra.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 25.11.2022, sono stati ascoltati l'Avv. Antonio Conte, l'Avv. Daniele Muscarà ed il Sig. Vincenzo Vergine per la reclamante ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla società reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di "piena prova" ex art. 61.1 C.G.S.: si legge, infatti, nel supplemento di referto dell'arbitro Riccardo Ghinelli che: *"Riguardo al sig. Vincenzo Vergine, così si dichiarava (riferente alla società AS Roma) il quale da fuori lo spogliatoio inveiva nei nostri confronti della terna arbitrale 'io resto qui davanti, sono il direttore della società, segnati pure il mio nome e cognome, svegliati e arbitra bene (...) tanto chiamo il vostro designatore, ci penso io', il quale anche invitato dalla società di casa ad uscire dal cancello rimaneva all'interno, continuava poi a inveire contro la terna anche con lo spogliatoio chiuso a fine primo tempo"*.

Nel corso dell'udienza di trattazione, il Vergine, pur negando ogni altro addebito, ha ammesso di aver avvicinato l'arbitro al termine del primo tempo, prima che entrasse nello spogliatoio.

Viceversa, la dichiarazione testimoniale del De Ciccio, prodotta dalla parte reclamante, appare riferita a tutt'altro momento della vicenda (*"Nel momento in cui l'arbitro usciva*



*dal suo spogliatoio per dirigersi in campo e dare inizio al secondo tempo, veniva avvicinato dal nostro responsabile”).*

Il De Ciccio è testimone della discussione tra il Vergine e l'arbitro, temporalmente collocabile alla fine dell'intervallo, quando la terna arbitrale, uscita dallo spogliatoio, rientrava sul terreno di gioco. Viceversa, la condotta descritta nel referto arbitrale e sanzionata dal Giudice Sportivo si colloca in un momento anteriore, al termine del primo tempo e durante tutto l'intervallo, quando il Vergine “(...) *continuava poi a inveire contro la terna anche con lo spogliatoio chiuso a fine primo tempo*”. Su tali circostanze nulla riferisce il De Ciccio.

Ai fini della decisione della presente controversia, l'art. 36 C.G.S. prevede la sanzione minima della inibizione per un mese, a carico dei dirigenti responsabili di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Vergine, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell'arbitro, che neppure è stata smentita o contraddetta dalla dichiarazione testimoniale depositata dalla parte reclamante e dalle deduzioni svolte in udienza.

Nella specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per l'applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica al di sotto del minimo edittale.

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall'obiettivo svolgimento dei fatti. Ne discende il rigetto del reclamo.

**P.Q.M.**

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Savio Picone

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

